
ASSISTENZA, SICUREZZA SOCIALE

PDL Emilia–Romagna 7.2.2011, n. 1018: “Istituzione del reddito sociale nella Regione Emilia-Romagna”

L'aumento della disoccupazione si va trasformando in strutturale, incrementando la schiera dei precari, dei marginali, dei disoccupati non ufficiali, precarizzando la qualità della vita di chi con tale sistema non riesce ad emergere, rendendo così marginali ed emarginati non solo le soggettualità del lavoro negato ma anche schiere sempre più folte di soggetti economici del lavoro, fino a giungere alle aree sempre più fitte di espulsione e completa emarginazione produttiva, reddituale e sociale.

E' in quest'ottica che vanno interpretate le linee di riqualificazione dell'attuale modello di sviluppo che continuamente propone nuove attività economiche quasi sempre a carattere terziario, ufficiale e atipico non regolamentato. Un terziario che sempre più identifica e si identifica in nuovi soggetti sociali, che tende a caratterizzarsi anche con forme di lavoro a sempre più alto contenuto di precarizzazione e di flessibilità del lavoro e del salario; con falsi processi di crescita imprenditoriale che spesso nascondono gli incrementi di disoccupazione,

Partendo da questi presupposti, la proposta di legge intende avviare su tutto il territorio regionale il reddito sociale quale misura di contrasto all'esclusione sociale e valorizzazione delle capacità intellettuali, delle competenze professionali e delle attitudini personali dei cittadini. Il reddito sociale consiste in un'erogazione monetaria ed in una serie di interventi di integrazione sociale.

In particolare il provvedimento pone quali condizioni primarie per l'erogazione del reddito sociale:

- l'iscrizione alle liste dei Centri per l'impiego, con dichiarazione del proprio stato di inoccupazione o di disoccupazione;
- la titolarità di un rapporto di lavoro diverso da quello a tempo pieno e indeterminato e con un reddito individuale annuo lordo non superiore a 8.500 euro;
- la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte degli inoccupati e dei disoccupati iscritti alle liste dei Centri per l'impiego;
- la condizione di lavoratrici e di lavoratori discontinui, intendendo per tali coloro che, con un contratto non a tempo pieno e indeterminato, abbiano lavorato in totale non più di otto mesi nell'anno precedente;
- la condizione di lavoratrici e di lavoratori che, per effetto dell'astensione, anche facoltativa, dal lavoro percepiscono un reddito lordo annuo non superiore a 8.500 Euro.

La proposta di legge prevede altresì, al fine di garantire l'accesso ai servizi pubblici e culturali ai soggetti destinatari degli interventi, l'assegnazione di una tessera nominativa annuale del valore di 2.500 Euro, denominata “Carta dei servizi”, la quale potrà essere utilizzata per la fruizione gratuita dei seguenti beni e servizi:

- trasporti pubblici urbani, metropolitani ed extraurbani in ambito regionale;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionali pubblici;
- compact disc musicali e video, ivi compresi i libri di testo scolastici e il materiale didattico per eventuali figli a carico;
- cinema, teatri, musei, mostre e sale da concerto;
- attività sportive;
- assistenza medica e sanitaria, qualora gli interessati non beneficino di altre esenzioni ai sensi della normativa vigente.

Al fine di perseguire le finalità contemplate dal provvedimento, la Regione promuove e stipula convenzioni con i Comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, e con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto e centri sportivi. Particolari accordi

possono essere intrapresi con gli enti locali, e con Fondazioni bancarie per garantire ai medesimi soggetti beneficiari agevolazioni finanziarie e in materia di locazioni di immobili.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=3ba221c11e59de7e0f8e675876e5e4b2>

PDL Emilia-Romagna alle Camere 23.2.2011, n. 1098: “Disciplina del patto civile di solidarietà”.

Finalità del progetto di legge è quella di dotare le unioni di fatto, non disciplinate dal regime civilistico del matrimonio, di una sorta di protezione giuridica, consentendo loro di optare per uno “strumento regolativo pattizio più snello e leggero”, intermedio tra l'assoluta mancanza di tutela della mera convivenza e il rigido formalismo del legame matrimoniale.

Se alle coppie eterosessuali il provvedimento offre una nuova opzione, esso dota di prima tutela le unioni omosessuali, ad oggi non consentite per legge. Tra gli effetti apportati da un eventuale approvazione del provvedimento, occorre richiamarne i più importanti, primo fra tutti la norma che estenderebbe i diritti spettanti al coniuge, al “contraente legato al defunto da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile”. In sintesi, si sarebbe aperta la via alla facoltà del *de cuius* di nominare il convivente quale destinatario dell'eredità, senza che venisse considerato al pari di un lascito a persone estranee, con le debite conseguenze in punto di tassazione. Anche per quanto riguarda il tema di diritto al lavoro, l'articolato pone sullo stesso piano dei legittimi familiari, al fine del conseguimento di titoli di preferenza nei pubblici concorsi o di altri benefici, il contraente “un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile”.

Si leggono inoltre una serie di disposizioni atte ad equiparare la famiglia di fatto alla condizione giuridica di quella legittima, con interventi in materia di anagrafe, di assistenza sanitaria e penitenziaria, di interdizione e inabilitazione, di decisioni di carattere sanitario e circa la salute della persona.

Salvo diversa volontà espressa dalle parti, ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità lavorativa. Le decisioni relative allo stato di salute ed in genere di carattere sanitario, compresa la donazione degli organi, sono adottate dall'altro contraente di un patto civile di solidarietà, sentiti gli ascendenti e i discendenti del soggetto interessato.

Nel caso in cui lo stato coniugale sia titolo di preferenza nello svolgimento di un concorso pubblico, a parità di condizioni la stessa preferenza è riconosciuta ai contraenti di un patto civile di solidarietà costituito da almeno due anni. La disciplina fiscale è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile e costituito da almeno due anni.

La disciplina previdenziale e pensionistica, è estesa di diritto alle persone legate da un patto civile di solidarietà iscritto nel registro dello stato civile da almeno due anni rispetto.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:progettodilegge:2011;1098>

DDL Liguria 14.3.2011, n. 126: “Sistema integrato delle politiche sulla famiglia”.

Il disegno di legge si propone di riconoscere i diritti e i valori della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, tutelare la stabile convivenza e sostenere i legami familiari, parentali e

sociali. A tale proposito, la Regione assume iniziative a sostegno delle famiglie, con particolare riguardo a quelle più numerose, garantendo l'eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi ed assicurando iniziative volte a rimuovere ogni ostacolo che limiti il benessere dei suoi componenti. L'articolato, al fine di raggiungere gli scopi stabiliti, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- garantire il coordinamento degli interventi di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, abitativo, lavorativo che possono contribuire al sostegno delle famiglie;
- favorire il superamento delle difficoltà che ostacolano la formazione e il benessere delle famiglie, con particolare riferimento alle problematiche economiche;
- realizzare un sistema di promozione e di protezione sociale attivo, anche attraverso lo sviluppo delle reti di solidarietà di auto-aiuto e mutuo-aiuto fra le famiglie stesse;
- promuovere iniziative volte a facilitare la flessibilità e la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;
- promuovere la maternità e paternità responsabile;
- garantire un adeguato sostegno alle famiglie che vengano a trovarsi in situazioni di crisi legate a difficoltà economiche o relazionali;
- attuare politiche fiscali e tariffarie coerenti con le politiche di sostegno alle famiglie;
- sostenere la natalità offrendo alle famiglie servizi e un contesto socioculturale idoneo.

Il provvedimento introduce altresì lo strumento della valutazione d'impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia ed indirizzare le politiche tributarie secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare ed alla sua condizione economica.

La valutazione di impatto familiare comprende:

- l'analisi dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione regionale con particolare riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario, tariffario o di compartecipazione alla spesa e condizione economica e composizione del nucleo familiare;
- la valutazione preventiva degli effetti della variazione di tali interventi;
- la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi adottati.

Il disegno di legge inoltre, promuove e sostiene le associazioni e le formazioni del privato sociale dedite alla realizzazione di iniziative a favore delle famiglie.

Il testo del disegno di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://iterc.regione.liguria.it/VisSintesi.asp?comando=Ricerca&modalita=Scheda&AnnoProc=2011&NumProc=241>